

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con delibera n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 151 del Consiglio SNPA del 23 febbraio 2022 recante il parere sull'istanza di autorizzazione ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997 all'immissione in natura della specie non autoctona trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e della trota fario (*Salmo trutta*) della Regione Umbria;
- VISTA** la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta tramite ISPRA dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 68867 del 1° giugno 2022, contenente la documentazione integrativa trasmessa da Regione Umbria per l'immissione in natura delle citate specie non autoctone di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e di trota fario (*Salmo trutta*). Richiesta di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/97, art.12, comma 4;

- CONSIDERATO** che la documentazione inviata è stata esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2 alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha svolto una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona;
- RITENUTO** di condividere tale valutazione tecnica;
- VISTO** il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dello Studio del rischio relativo alla "Proposta di immissione in natura della specie non autoctona Trota fario (*Salmo trutta*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Umbria per l'annualità 2022" proposto;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento;

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dello Studio del rischio relativo alla "Proposta di immissione in natura della specie non autoctona Trota fario (*Salmo trutta*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Umbria per l'annualità 2022" che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 357/1997 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 132/2016;
2. di valutare tecnicamente accettabile il programma di immissioni presentato per l'annualità 2022 purché si tenga conto delle osservazioni tecniche contenute nella valutazione in allegato;
3. di ritenere necessario disporre di una dettagliata relazione sugli interventi eseguiti e i risultati del piano di monitoraggio predisposto, da trasmettere entro e non oltre la fine dell'annualità;
4. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
5. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere al Ministero richiedente il presente atto e di pubblicarlo sul sito [www.snambiente.it](http://www.snambiente.it);



6. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 27 giugno 2022

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta

**Valutazione tecnica del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, dello Studio del rischio relativo alla “Proposta di immissione in natura della specie non autoctona Trota fario (*Salmo trutta*) e Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Umbria per l’annualità 2022.**

In riferimento alla documentazione relativa all’integrazione dei dati richiesti in merito all’ immissione in natura di *Salmo trutta* e *Oncorhynchus mykiss*, della Regione Umbria, pervenuta con nota del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) prot. 688867 del 1 giugno u.s., esaminata dall’ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza circa la documentazione trasmessa.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 3.

Le revisioni apportate ai tratti di immissione e ai quantitativi richiesti (5gr/m<sup>2</sup> nel caso di immissioni nelle ZPA e 15 g/m<sup>2</sup> nel caso di immissione per gare agonistiche) risultano funzionali alla minimizzazione degli impatti della specie alloctona oggetto di immissione.

Per quanto concerne le immissioni di trote alloctone nei laghetti di pesca sportiva si ritiene accettabile l’ utilizzo di esemplari di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e di trota atlantica (*Salmo trutta*) non sterili nei laghetti isolati dai corsi d’acqua naturali. Immissioni di esemplari non sterili nei laghetti in continuità, indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro distanza dai punti di comunicazione con i corsi d’acqua naturali, potrà essere prevista solo qualora sia garantita, prima delle immissioni, la corretta apposizione di almeno 2 griglie di maglia 2x2 cm per ciascun punto di comunicazione al fine di evitare possibili dispersioni nel reticolo idrografico degli esemplari non sterili, assicurando un corretto posizionamento delle griglie e un’attenta vigilanza circa l’installazione e la manutenzione di tali barriere.

In merito alla richiesta di immissione di esemplari di trota fario non sterili nelle acque libere, considerata la situazione contingente (ovvero la presenza di esemplari già adulti nell’impianto del Centro ittiogenico di Borgo Cerreto che non possono più essere sterilizzati e la cui vendita non è stata ancora finalizzata nonostante i bandi predisposti) e l’impegno alla riconversione dell’impianto per la produzione di trote mediterranee autoctone, si ritiene accettabile il rilascio degli esemplari di trota fario adulti non sterili, già presenti nell’impianto, limitatamente ai tre campi gara previsti nello studio che presentano barriere invalicabili per la specie sia a monte che a valle e dove siano già presenti popolazioni strutturate di trota fario. In tali casi dovrà essere previsto l’obbligo di trattenere gli esemplari di specie alloctona pescati; inoltre in seguito all’evento sportivo il tratto in cui sono stati rilasciati gli esemplari dovrà essere di libero accesso per tutti gli altri pescatori.

Per quanto concerne i tratti individuati come ZPA, si ritiene accettabile l’immissione di un quantitativo massimo di 5g/m<sup>2</sup> di trote iridee sterili; considerata la presenza di specie tutelate ai sensi della normativa, si richiede di escludere le immissioni nel periodo riproduttivo di tali specie e di eseguire un attento monitoraggio post-rilascio finalizzato a rilevare eventuali impatti sulle popolazioni di specie autoctone tutelate dalle norme, in particolare per quanto concerne i tratti del Topino e del Chiascio.

Si ricorda che i lotti degli esemplari di iridea immessi nelle acque libere dovranno essere costituiti da tutte femmine e avere una percentuale di triploidia pari ad almeno il 95% e che tale condizione dovrà essere attestata per ogni lotto mediante certificazione rilasciata dall’allevatore/fornitore.

Sia per le immissioni in ambiente naturale che per quelle effettuate nei laghetti di pesca sportiva, si sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione degli stock che verranno immessi, al fine di escludere rischi di rilasci accidentali di altre specie esotiche insieme al contingente previsto.

Alla luce dello studio del rischio presentato e delle modifiche apportate si ritiene accettabile il programma di immissioni previste per l’anno in corso purché si tenga conto delle indicazioni sopra riportate.

Si raccomanda di trasmettere, alla fine dell’anno, una dettagliata relazione contenente i dati delle gare agonistiche effettuate (con il dettaglio degli esemplari immessi e catturati per ogni evento sportivo e nei

laghetti di pesca) e le immissioni realizzate sia nei laghetti di pesca sportiva che nelle ZPA, nonché i risultati dei monitoraggi effettuati nei tratti di immissione e le attività realizzate nell'ambito di Life Imagine per la conservazione della trota autoctona.